



---

## Il Presidente

Prot. A001/2024

### Ordinanza n. 2

**Revoca del provvedimento contingibile e urgente n. 1, di data 16 luglio 2024 e nuovo provvedimento contingibile ed urgente. Intervento di rimozione dell'orsa KJ1, pericolosa per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Art. 52. 2 del DPR n. 670 del 1972, e art. 62.4 della L.R. 03/05/2018 n. 2.**

## IL PRESIDENTE

- Visti l'art. 52. 2 del DPR n. 670 del 1972 e l'art. 62.4 della L.R. 03/05/2018 n. 2;
- considerato che l'intervento di rimozione di un esemplare di specie protetta è consentito dall'art. 16, par. 1, lett. c), della direttiva Habitat nell'interesse della sicurezza pubblica e che questa fattispecie è disciplinata dall'art. 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 il quale richiede l'acquisizione di un parere formale dell'Ispra;
- visto il "*Piano d'Azione Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE)*" approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 1476 del 13 luglio 2007 e dal Ministero dell'Ambiente con il Decreto Direttoriale del 5 novembre 2008 n. 1810 e s.m.;
- considerato che il documento succitato richiama espressamente le competenze in materia di pubblica sicurezza nell'ambito delle relative procedure, attività e competenze, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige" ("*Nei casi in cui si ravvisi immediato pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, le decisioni circa le azioni da attivare possono essere assunte direttamente dalle Autorità competenti in materia (Prefetto, Commissariato del Governo, Governatori, Sindaci...) ed i relativi interventi si inseriscono nell'ambito delle procedure, dell'attività e delle competenze in materia di pubblica sicurezza (art 52.2 del DPR 3178/1972, n. 670)*");
- considerato che, secondo la "scheda interazione uomo orso" redatta dal Corpo forestale trentino, in data 16 luglio 2024, alle ore 6.45, sopra la località Ceniga, comune di Dro, un uomo, che era lungo il sentiero SAT n. 428 sentiero, è stato aggredito improvvisamente da un orso che gli ha procurato ferite che hanno richiesto l'intervento dei sanitari e il ricovero; in particolare "nel percorrere il sentiero SAT n. 428 in salita l'escursionista ha avvistato l'orso ad una distanza di m 5. In detto istante si è poi sviluppata l'azione di attacco con una prima colluttazione che ha portato la persona a saltare verso valle in prossimità ed al di sotto della strada forestale Coste dell'Anglone. L'interazione è poi

continuata per pochi secondi, con l'escursionista rimasto passivo ai colpi inferti dal plantigrado (si è abbassato a terra coprendo il proprio capo).”;

- considerato che nella zona di Dro e Arco è presente da diverse settimane un'orsa accompagnata da tre piccoli dell'anno, più volte protagonista di incontri ravvicinati in aree agricole confinanti con aree urbanizzate (13 segnalazioni tra avvistamenti, danni, fototrappolaggio interazioni e indici occasionali dal 28 maggio al 16 luglio 2024);
- considerato che, a seguito dell'invio per l'analisi genetica del materiale reperito nell'immediatezza dei fatti dal Corpo forestale trentino intervenuto sul posto dell'aggressione, con nota prot. FEM n. 0005531 di data 19.07.2024, prot. PAT n. 0566894 di data 19.07.2024, il Centro ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mach ha comunicato che il genotipo identificato sul DNA ottenuto su 13 campioni corrisponde con quello dell'orsa denominata KJ1;
- considerata la gravità oggettiva del fatto descritto e il giustificato altissimo livello di allarme sociale che ne deriva e considerato che anche Ispra, cui è stato comunicato l'accaduto per via telefonica nell'immediatezza della notizia, sulla base delle indicazioni fornite, ha condiviso la valutazione della sua gravità;
- considerato in particolare che il rischio che l'orsa in questione ripeta attacchi nei confronti di persone in una zona a così alta frequentazione turistica e locale è latente, immediato e destinato a perdurare fino a quando l'orsa rimarrà in libertà, come dimostrato anche dai fatti progressi accaduti in Trentino (orse KJ2 e JJ4 che hanno ripetuto i primi attacchi all'uomo), con in un caso l'esito nefasto sfociato nella morte di una persona;
- ritenuta evidente la sussistenza di una situazione di immediato e gravissimo pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica, riguardante potenzialmente più comuni;
- considerato pertanto necessario esercitare i poteri contingibili e urgenti di cui agli art. 52, comma 2 del D.P.R. n. 670/1972 e all'art. 62.4 della legge regionale 03/05/2018 n. 2 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, per prevenire ulteriori situazioni di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- visto che sono immediatamente state messe in atto le procedure d'emergenza, che prevedono il presidio e la messa in sicurezza dell'area del sinistro;
- visto che nell'esercizio dei poteri contingibili ed urgenti non è necessaria l'acquisizione di un parere formale dell'Ispra, che deve essere invece acquisito quando si proceda ai sensi della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, che disciplina l'adozione delle deroghe alla Direttiva Habitat;
- tenuto conto che, comunque, il Rapporto ISPRA - MUSE 2021 espressamente qualifica quali "orsi ad alto rischio", la cui rimozione è *"suggerita immediatamente"* *"orsi che attaccano per difendere i propri piccoli, la propria preda o perché provocati in altro modo (categoria 15) e che manifestano al contempo altri comportamenti potenzialmente pericolosi"*;
- ammesso che l'aggressione di data 16 luglio 2024 sia riconducibile ad un attacco in difesa dei cuccioli *la propria preda o perché provocati in altro modo (categoria 15)*, anche se *verosimilmente si possa anche ricondurre ad un attacco non provocato*, e che la frequentazione delle campagne dei comuni di Dro e Arco è riconducibile ad un comportamento di frequentazione di aree antropizzate alla ricerca del cibo prodotto dall'uomo e dunque ascrivibile a comportamenti potenzialmente pericolosi;
- considerato ulteriormente, con riferimento al fatto che l'orso è specie particolarmente tutelata a livello comunitario e nazionale e a esclusivo fine di apportare elementi ulteriori alla motivazione fondante del presente atto, riferita esclusivamente alla necessità di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica a fronte di un'acclarata situazione di immediato e gravissimo pericolo, che:
  - per il Pacobace, che costituisce il documento tecnico di riferimento anche per l'esercizio dei poteri contingibili ed urgenti, ancorché non ne vincoli il contenuto, la fattispecie comportamentale

manifestata dall'animale integra uno dei livelli massimi della scala di pericolosità e giustifica l'adozione della misura di cui alla lettera k), ovvero l'abbattimento;

- i dati empirici dimostrano altresì come la rimozione tramite cattura non sia la misura più idonea a tutelare immediatamente l'incolumità pubblica, perché richiede una procedura preparatoria più articolata e complessa, che non consente la tempestività della rimozione e qualsiasi ritardo (anche minimo) nell'esecuzione della misura aumenta il pericolo di una nuova aggressione. Con riferimento al caso in parola, essa infatti può richiedere tempi eccessivamente lunghi per il fatto che, se tentata tramite trappola tubo, ben difficilmente il plantigrado protagonista di un'aggressione ritorna in pochissimi giorni ad una confidenza tale da entrarvi facilmente e che l'elevata disponibilità di cibo in natura nella stagione estiva non favorisce l'interesse per l'esca inserita nella trappola. La cattura poi con altri mezzi (laccio o per telenarcosi in free ranging con tiro da distanza ravvicinata) di un esemplare di tale pericolosità, da un lato, espone in maniera eccessiva gli operatori e, dall'altra, in relazione al territorio frequentato da KJ1, altamente antropizzato e frequentato da turisti nel massimo della stagione estiva, espone a ulteriori pericoli anche la popolazione stessa;

- la misura del radiomarcaggio sarebbe nel caso di specie e in generale ai fini della sicurezza totalmente inefficace, a causa dalla discontinuità dei dati informativi trasmessi e dalla mancanza di certezza in ordine al corretto funzionamento dello strumento che lo rende inidoneo a garantire la tutela della sicurezza pubblica;

- nel 2024 la Provincia autonoma di Trento ha provveduto, ai sensi del Decreto del Presidente n. 1 di data 06.02.2024, emesso ai sensi della L.P. 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), a rimuovere dal territorio provinciale un solo esemplare di orso (M90, abbattuto in data 06.02.2024). Con la rimozione di KJ1 viene pertanto rispettato il limite numerico previsto dalla citata L.P. 9/2018, art. 1, c. 1 ter e volto a garantire la compatibilità della rimozione con l'obbligo di assicurare il mantenimento della popolazione in uno stato di conservazione soddisfacente;

- considerato in conclusione che nel bilanciamento degli interessi in gioco appare prevalente tutelare, in via precauzionale e immediata, l'incolumità e la sicurezza degli esseri umani;

- considerato che la rimozione dell'esemplare resosi responsabile dell'aggressione di cui si parla deve avvenire nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le risorse a disposizione delle strutture provinciali competenti e garantendo la sicurezza degli operatori;

- ritenuto in ogni caso che il Corpo Forestale Trentino debba operare il monitoraggio intensivo dell'area in cui si è verificata l'aggressione, nel rispetto delle procedure già codificate per disciplinare le situazioni d'emergenza;

- ritenuto che nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale della scrivente Autorità competente, in qualità di soggetto posto dall'ordinamento nella posizione di garantire l'incolumità pubblica, in virtù del principio di precauzione di matrice eurounitaria vi è l'onere di adottare il provvedimento più appropriato, anche contingibile e urgente ove necessario, al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica e per la sicurezza, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi, posto che i dati empirici sono ormai così significanti che il rischio che questo esemplare attacchi nuovamente un essere umano è altissimo;

- vista la propria ordinanza n. 1 di data 16 luglio e ritenuto di revocarla, data la certa individuazione genetica dell'esemplare responsabile dell'aggressione di data 16 luglio 2024;

## **REVOCA**

la propria ordinanza n. 1 di data 16 luglio 2024 ad oggetto: "Provvedimento contingibile ed urgente. Intervento di rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica. Art. 52. 2 del DPR n. 670 del 1972, e art. 62.4 della L.R. 03/05/2018 n. 2".

**ORDINA**  
**al Corpo Forestale Trentino**

- 1) di operare il monitoraggio intensivo dell'area ove si è verificata l'aggressione, al fine di assicurare la massima tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
- 2) di procedere all'abbattimento dell'orsa KJ1, responsabile dell'aggressione di data 16 luglio 2024.

- dott. Maurizio Fugatti -

